

DETERMINAZIONE n. 100 del 1 giugno 2021
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72. Conferma dell' ammissione del concorrente RTI De Vizia Transfer S.p.A. Urbaser S.A. a seguito di procedimento istruttorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 307 dell'8 gennaio 2021

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 23/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visti:

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito allo scrivente, Dott. Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- la legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

premesse che:

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 del 31 gennaio 2018 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza, comprensivi tra gli altri, del Bando e dello schema di Contratto di Servizio;
- con determinazione n. 170 del 17 ottobre 2019, il Direttore dell’Agenzia, Ing. Vito Belladonna, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del procedimento (RUP) nel procedimento di gara per l’affidamento della concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino di Piacenza (CIG 7358871C72), in sostituzione dell’Ing. Stefano Rubboli;
- con determinazione dirigenziale n. 95 del 13 giugno 2019, in esito alle risultanze di tutte le valutazioni svolte dal RUP, dettagliate nella Relazione conclusiva del procedimento istruttorio sull’esistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) e f-bis) D.Lgs. n. 50/2016 allegata, ha confermato l’ammissione alla procedura di gara degli Operatori economici IREN Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
- avverso la citata Determina n. 95 del 13 giugno 2019 di ammissione dei concorrenti, Iren Ambiente S.p.A. ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’E-R sezione staccata di Parma, nel quale, fra i motivi di gravame, formulava diverse censure, relative in particolare a omissioni informative in sede di gara in relazione a precedenti gravi illeciti professionali, imputabili alla De Vizia, oggetto di altrettanti procedimenti penali, conclusi e pendenti, in capo ad uno dei soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 del concorrente, la cui sentenza di rigetto è stata successivamente impugnata con ricorso in Appello dinanzi al Consiglio di Stato;
- con sentenza n. 307 dell’8 gennaio 2021, acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. n. 0000089 dell’11 gennaio 2021, la Sez. V del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il

ricorso in appello sopra indicato, ravvisando un mancato approfondimento istruttorio a carico della Stazione Appaltante, relativo a tre fattispecie, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, ordinando contestualmente all'autorità amministrativa l'esecuzione di quanto in essa deciso;

- la sentenza ha pertanto annullato parzialmente il provvedimento di ammissione alla procedura di gara del concorrente De Vizia Transfer SpA ed ha rimesso alla stazione appaltante di valutare nuovamente l'incidenza delle tre circostanze rilevate sull'elemento fiduciario, nell'esercizio dell'ampissima discrezionalità che l'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit. le riserva nella decisione di intraprendere un rapporto negoziale con l'operatore economico;
- con lettere prott. nn. 000348 e 0000349 del 18 gennaio 2021, l'Agenzia ha comunicato ai concorrenti la riapertura del procedimento istruttorio e ha invitato gli stessi a produrre documenti e osservazioni;
- con successive comunicazioni l'Agenzia ha richiesto ai Tribunali competenti e al Comune di Ponza (PG.AT/2021/0000350 del 18/1/2021), ogni documentazione utile relativa ai procedimenti penali oggetto dell'approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei Contratti;

considerato che:

- con PG.AT/2021/0000941 del 3 febbraio 2021 è stata acquisita una memoria a firma di Nicola De Vizia, amministratore delegato di De Vizia Transfer SpA con documentazione allegata;
- con PG.AT/2021/0000850 del 20 gennaio 2021, il concorrente Iren Ambiente SpA ha presentato una memoria contenente proprie osservazioni sulla posizione del concorrente De Vizia Transfer SpA;
- con PG.AT/2021/0000579 del 25 gennaio 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 1991/2011 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina;
- con PG.AT/2021/0002955 del 16 marzo 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 6738/2013 inviata dal Tribunale di Nola;
- con PG.AT/2021/0001735 del 18 febbraio 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 3704/2007 inviata dal Tribunale di Avellino;

ritenuto che all'esito dell'approfondimento istruttorio svolto dal Responsabile Unico del Procedimento, le cui risultanze sono contenute nella Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A., trasmessa al sottoscritto con nota PG.AT/2021/4950 del 31 maggio 2021, allegata a valere quale parte integrante della presente Determinazione, si ritiene di ammettere il concorrente alle fasi successive della gara;

valutato che sia opportuno omettere la pubblicazione della Relazione richiamata al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

dato atto altresì che non sussiste alcun conflitto di interesse tra il sottoscritto e le persone fisiche e giuridiche oggetto della presente determinazione;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse e le considerazioni dettagliate nella *Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.*, allegata a valere quale parte integrante della presente Determinazione, la conferma dell'ammissione alla procedura di gara dell'Operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
2. di omettere la pubblicazione della Relazione di cui al precedente punto 1. al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;
3. di notificare il presente atto agli Operatori economici IREN Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
4. di attestare che non sussiste alcun conflitto di interesse tra il sottoscritto e le persone fisiche e giuridiche oggetto della presente determinazione;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carini
(documento firmato digitalmente)